

STATUTO



TITOLO 1° NATURA E SCOPI:

Art. 1 Denominazione:

Il presente Statuto regola e disciplina l'Associazione polisportiva, dilettantistica, culturale e ricreativa, di promozione e sviluppo sociale denominata:

“ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TURISPORT 2007”

In sigla: **“ A.S.D. TURISPORT 2007”**

L'Associazione ha Sede Legale in Via Giorgio La Pira 5 – 10093 Collegno (Torino)

Art. 2 Natura:

L'Associazione Sportiva è costituita in forma di Associazione non riconosciuta con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36,37 e 38 del Codice Civile, al D.Lgs 460/97 e alla Legge n. 383/2000 e s.m.i., compreso quanto disposto dal testo definitivamente approvato con Legge n. 128/2004 dell'art. 90 Legge n. 289/2002. L'Associazione e le relative norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, nel rispetto del principio di democrazia interna è apolitica, apartitica e aconfessionale ed è priva di scopo di lucro.

Art. 3 Scopi:

L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico in ogni sua forma e specialità agonistica, amatoriale, ricreativa e didattica, curando la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive delle varie discipline, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nell'attività sportiva nonché

l'organizzazione di corsi e manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non ed ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati.

In questo ambito l'Associazione si ripromette di promuovere anche le attività riconducibili allo "sport per tutti" prevedendo altresì l'inserimento di soggetti disabili e/o portatori di handicap.

Per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà gestire direttamente o dare in gerenza attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività commerciali connesse ed accessorie alla gestione diretta degli impianti sportivi, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica sportiva e la stipulazione di mutui per l'acquisto, realizzazione, completamento, ristrutturazione ed arredamento di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, aventi la stessa finalità.

In tal caso l'Associazione potrà procedere alla stesura di un atto ricognitivo di avvenuta costituzione di Associazione attraverso un atto pubblico, al fine dell'iscrizione del Sodalizio nello specifico Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Piemonte.

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste, a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche, assistenziali e culturali, dalle normative di legge vigenti.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, didattica, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stages, gare sportive ed iniziative di "sport per tutti e per ciascuno" per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associativa, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;

- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste tra Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- condurre e gestire impianti sportivi, turistici e ricreativi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, Associati o Partecipanti.

L'Associazione si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed a collaborare nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti, adeguandosi ed accettando la regolamentazione in materia disposta dalle Federazioni e degli Enti a cui è affiliata nonché alle direttive emanate dal C.O.N.I.

Art. 4 Affiliazione:

L'Associazione Sportiva è regolarmente affiliata al C.O.N.I. Di tale Ente l'Associazione accetta integralmente e, senza riserve, lo Statuto ed i Regolamenti; e si obbliga a conformarsi alle norme o alle direttive del C.O.N.I., nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui la Società o l'Associazione intende affiliarsi.

Art. 5 Colori Sociali:

Il colore sociale è il verde.

Art. 6 Sede:

L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Collegno (To), Via Giorgio La Pira 5.

Art. 7 Durata:

L'Associazione è costituita con durata a tempo indeterminato.

TITOLO 2° SOCI:

Art. 8 Domanda di ammissione:

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro, e del prestigio dell'Associazione, dell'Ente di Promozione Sportiva e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'Atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.
4. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e alla sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 9 Quote Associative Annuali:

Le quote associative relative a ciascuna distinta categoria dei Soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 I Soci e la decadenza:

La qualifica di Socio si perde:

- a) Per scioglimento dell'Associazione;
- b) Per recesso volontario del Socio; in tale ipotesi la volontà di non fare più parte dell'Associazione dovrà essere manifestata in forma scritta;
- c) per morosità del Socio. L'esclusione del Socio per morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo qualora il Socio non provveda al pagamento della quota annuale entro quattro mesi dalla relativa delibera del Consiglio Direttivo;
- d) per esclusione a seguito di provvedimento disciplinare di espulsione. Il provvedimento di radiazione compete all'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o almeno da tre Soci e la relativa delibera deve essere



assunta alla maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. L'associato radiato non può essere più ammesso

TITOLO 3° ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

Art. 11 Definizioni:

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere.

Art. 12 L'Assemblea dei Soci:

12.1 Disposizioni comuni:

L'Assemblea è composta dai Soci in regola con il pagamento delle quote associative; si prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci o partecipanti maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Possono altresì assistere ai lavori senza diritto di voto i Soci Aggregati. L'Assemblea è convocata in Sessione Ordinaria ed in Sessione Straordinaria nel rispetto di quanto stabilito nei successivi numeri 12.2 e 12.3. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega nell'Assemblea da altro Socio. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ed in sua vece dal Vice Presidente più anziano, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve indicare : il luogo, il giorno e l'ora della

riunione e deve contenere l'ordine del giorno stilato dal Consiglio Direttivo. Nell'ordine del giorno possono comunque essere inseriti ulteriori argomenti a condizione che la richiesta venga approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti. La verifica dei poteri viene effettuata dal Presidente della Associazione. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano, ad eccezione delle votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali che devono essere effettuate obbligatoriamente a scrutinio segreto.

Art. 12.2 Assemblea Ordinaria:

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo da quella stabilita per la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti, aventi diritto al voto. La convocazione avverrà almeno dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che Dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dall'Assemblea e dal Segretario, copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

L'Assemblea Ordinaria è competente in via esclusiva:

- a) esame, discussione ed approvazione della relazione tecnica – morale - finanziaria del Consiglio Direttivo e relative deliberazioni;
- b) esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo;
- c) esame ed approvazione del Bilancio di Previsione;
- d) elezione del Consiglio Direttivo;

- e) elezione del Presidente;
- f) decisioni delle controversie insorte tra gli associati;
- g) decisione delle controversie insorte tra uno o più associati ed il Consiglio Direttivo.

E' inoltre competente a deliberare su ogni altro argomento, ad eccezione di quelli espressamente riservati dal presente Statuto alla competenza di altri organi dell'Associazione. Le deliberazioni sono normalmente valide qualora:

- siano assunte a maggioranza assoluta dei presenti;
- ottengano inoltre la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Soci .

Per quanto attiene all'elezione degli organi rappresentativi vale quanto disposto al successivo art. 13.1.

Art. 12.3 Assemblea Straordinaria:

L'Assemblea Straordinaria è convocata qualora debbano essere discussi uno o più argomenti attribuiti alla sua esclusiva competenza. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella stabilita per la prima, con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Deve essere convocata almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma L' Assemblea Straordinaria è competente in via esclusiva su:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide qualora:

- siano assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti ;

- ottengano inoltre la maggioranza dei due terzi dei Soci.

Art. 12.4 Rendiconto Economico:

Viene fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un Rendiconto Economico e Finanziario il quale chiude il 31.12 di ogni anno. Il Rendiconto dell'esercizio dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del Bilancio stesso.

12.5 Scioglimento :

In caso di scioglimento, tutto il patrimonio sociale sarà obbligatoriamente destinato ai soli fini sportivi, e verrà stabilito all'uopo dall'Assemblea Straordinaria convocata.

1. Lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritti di voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.



3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione con finalità analoga, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo:

13.1 Composizione ed eleggibilità:

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea nell'ambito dei Soci. In sede di elezione risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti, in caso di parità si procederà al ballottaggio. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione elegge nel proprio ambito il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni, ed i suoi membri sono rieleggibili. Il posto vacante sarà reintegrato dal primo dei non eletti, ove ciò non risulti possibile il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione scegliendo il sostituto nell'ambito dei Soci. Qualora, per altro, per dimissione o per altra causa venga a meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, si dovrà procedere a nuove elezioni entro trenta giorni dall'evento. In ogni caso vi è eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea dei Soci Associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ad esclusione, criteri e di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci o rendiconti.

13.2 Funzioni :

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre ed all'uopo è convocata dal Presidente od in sua vece dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo organizza e gestisce l'attività dell'Associazione curandone il buon andamento. In particolare:

- assume ogni necessaria ed opportuna delibera per tutto quanto si riferisce all'attività sportiva a carattere agonistico ed a carattere formativo dell'Associazione;

- determina l'ammontare delle quote associative annuali per i Soci;
- redige il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- appronta la relazione tecnico – morale – finanziaria;
- convoca l'Assemblea;
- approva le domande di adesione dei Soci Aggregati;
- compie ogni altro atto d'amministrazione e di gestione riguardante l'Associazione.

Art. 13.3 Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea Utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la

maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova Costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 14 Il Presidente :

Il Presidente è eletto dall'Assemblea nell'ambito dei Soci. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione Sportiva presso gli organismi sportivi e presso terzi. Egli ha potere di firma nell'ordinaria e nella straordinaria amministrazione; presiede le Assemblee e le riunioni di Consiglio, dirige e coordina l'opera del Consiglio Direttivo di cui regola e sottoscrive le deliberazioni e ne garantisce la corretta esecuzione. In caso di impedimento è supplito dal Vice Presidente. Il Presidente rimane in carica un quadriennio e può essere riconfermato; per l'elezione successiva di due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora in costanza di mandato venga a meno per qualsiasi motivo, l'Assemblea procederà ad una nuova elezione entro trenta giorni dalla vacanza della carica.

Art. 15 Il Vice Presidente:

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 16 Il Segretario:

Il Segretario partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali. Il Segretario rimane in carica quattro anni qualora in costanza di mandato venga meno

per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo procederà ad una nuova elezione nel proprio ambito.

Art. 17 Il Tesoriere :

Il Tesoriere partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Ha inoltre il compito di tenere la contabilità dell'Associazione e di provvedere al normale funzionamento dell'Associazione stessa. Quale Tesoriere provvede alla riscossione dei crediti ed al pagamento delle spese su mandato del Presidente. Il Tesoriere rimane in carica quattro anni qualora in costanza di mandato venga meno per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo procederà ad una nuova elezione nel proprio ambito.

Art . 18 Eleggibilità :

Viene stabilita la eleggibilità libera degli organi amministrativi il principio del voto singolo (Art . 2532 comma 2 C.C.) la sovranità dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti.

Art. 19 Divieti dei Soci :

E' fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 20 Gratuità dei soci :

E' sottointesa la gratuità degli incarichi dei partecipanti al Consiglio Direttivo.

TITOLO 4° IL PATRIMONIO :

Art . 21 Fondo Comune :

Il Fondo Comune dell'Associazione sportiva è costituito da:

- a) le quote associative annuali ;
- b) i contributi per meriti sportivi erogati dal C .O .N .I e dall'Ente Propaganda;



- c) altre eventuali largizioni a titolo di liberalità erogate da parti di Enti pubblici e privati;
- d) si fa presente l'obbligo di devolvere il Patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ai soli fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 22 Contabilità :

La Contabilità istituzionale viene tenuta regolarmente ai sensi di Legge.

Art. 23 Esercizio Finanziario :

L'esercizio finanziario relativo a ciascun anno di attività ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 24 Divieto di distribuzione degli utili :

Viene fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questa sia imposta dalla Legge.

Art. 25 Sezioni

L'Assemblea, nella sessione Ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

TITOLO 5° DISPOSIZIONI FINALI :

Art. 26 Controversie tra i soci :

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci sarà devoluta dagli stessi alla decisione dell'Assemblea. Il mancato rispetto della presente clausola è preclusivo alla ulteriore permanenza nell'Associazione del Socio che l'abbia violata.

Art . 27 Durata dell'Associazione :

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà sciogliersi qualora lo scioglimento venga deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il quorum previsto dall'art. 12.3

Art. 28 Non trasmissibilità delle quote:

Viene stabilita la non trasmissibilità delle quote e dei contributi associativi e la non rivalutabilità delle stesse.

Art. 29 Norme applicabili:

Per quanto non contemplato nel presente Statuto l'Associazione è disciplinata dalla vigente legislazione Statale, nonché dalle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Ente di Propaganda.

Art. 30 Disposizioni transitorie:

Il presente Statuto entra in vigore alla data della Approvazione, in deroga a quanto previsto all'art. 13.1 e 12.2 lett.D il Consiglio Direttivo sarà così composto: